



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 09 del 28/07/2020

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI.

L'anno 2020 (DUEMILAVENTI), il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 TONDELLI MARUSKA
- 4 FERRI FRANCESCA
- 5 RUFFINI ANDREA
- 6 MANDELLI SARA
- 7 LODI RICCARDO
- 8 PREDELLI MARIA STELLA
- 9 BIZZOCCHI ALBERTO
- 10 TONDELLI DEBORA
- 11 ARAGONA ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
X	
X	
X	
	A.G.
X	
	X
X	
X	
X	
	X

Consiglieri presenti n. 8

Assiste il Vice - Segretario comunale, dott. Giuseppe Iori, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO** – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri BIZZOCCHI ALBERTO, RUFFINI ARONNE, FERRI FRANCESCA.

CC. n. 09 del 28/07/2020 : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC) . APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI.

Il Sindaco prende la parola, proponendo ai consiglieri, che accettano, una discussione complessiva degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relativi ai regolamenti dell'imposta unica comunale (TARI – IUC) e dell'imposta municipale propria (IMU) nonché alla determinazione delle relative aliquote.

Il Sindaco illustra gli argomenti in discussione.

Il capogruppo di minoranza Alberto Bizzocchi, chiede la parola, evidenziando che occorrerebbe estendere la riduzione del tributo TARI prevista per l'utente residente con invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui alla legge 104/1992 ricoverato stabilmente in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero, anche al caso che non sia l'unico occupante, valutando il reddito. Contesta inoltre la norma relativa all'imposta municipale propria (nuova IMU) relativamente all'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato o versato tardivamente, con l'aumento del 2,5% poiché ritiene un controsenso aumentare l'imposta a persone che già non riescono a pagare il dovuto e quindi non potranno pagare l'imposta maggiorata delle sanzioni e degli interessi. Trova inoltre scorretto adottare un regolamento oggi con valenza retroattiva al 1 gennaio 2020 e ritiene inutile l'art. 19 D in quanto riferito all'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

DATO ATTO che in forza di tale disposizione è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 (e successive modificazioni) il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (IMU-TASI-TARI)" in vigore nel comune di Vetto;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare l'art. 1, commi da 738 a 783- che hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale iscritta all'o.d.g. in data odierna è stato approvato il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU ex. L. 160/2019)" con effetto dal 01/01/2020 e che il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (IMU-TASI-TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 (e successive modifiche e integrazioni) continua a regolamentare i soli rapporti tributari intercorsi fino al 31/12/2019 per la parte inerente IMU-TASI, mentre continua a regolamentare i rapporti tributari per la parte inerente la TARI;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

VISTI altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra, l'art. 10, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 e l'art. 106, comma 3 bis del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, che lo ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

RICHIAMATI altresì i commi 766 e 767 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle delibere regolamentari di entrate tributarie;

RITENUTO opportuno apportare variazioni al "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC" per la parte inerente la TARI nel seguente modo:

- **Art. 6.D – Riduzioni del tributo**

Viene aggiunto il comma 5 così formulato:

“A decorrere dal 01/01/2020 il tributo è ridotto a zero se l’utente è residente, unico occupante dell’immobile e portatore di handicap, con invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui alla legge 104/1992 a condizione che sia stabilmente ricoverato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero.”

- **Art. 9.D – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

Viene aggiunta al comma 1 la seguente proposizione:

“Anche la riduzione di cui all’articolo 6 (unico occupante residente portatore di handicap stabilmente ricoverato) costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni. Limitatamente all’anno 2020 le riduzioni e le agevolazioni per le utenze non domestiche potranno superare la soglia del 50% del tributo dovuto, a seguito della grave situazione economica venutasi a creare a causa della pandemia da COVID.”

- **Art. 10.D – Categorie di utenze**

Al comma 2 a) alla frase “Per le utenze domestiche i cui componenti siano stabilmente ricoverati in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero si applica in ogni caso la tariffa relativa ad un occupante.” viene aggiunta la seguente proposizione:

“Solo nel caso in cui l’utente sia residente, unico occupante e portatore di handicap, con invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui alla legge 104/1992 e a condizione che sia stabilmente ricoverato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero il tributo è ridotto a zero.”

- **Art.20.D – Riscossione coattiva**

Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019 la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. In caso di emissione delle ingiunzioni di pagamento previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639/1910, trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 794 a 803 della legge n. 160/2019. Le medesime disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni già emesse e in corso al 1° gennaio 2020.

Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).

- **Art. 13.A – Entrata in vigore**

Il comma 1 viene così riformulato: “1 – Il presente regolamento nella parte relativa alla TARI-IUC nell’attuale formulazione entra in vigore dal 1° gennaio 2020.”

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, verbale n°42 del 25/07/2020, assunto agli atti municipali prot. nr. 2378, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti:

PRESENTI	n. 8
VOTANTI	n. 8
FAVOREVOLI	n. 6
CONTRARI	n. 2 (Bizzocchi Alberto, Tondelli Debora)
ASTENUTI	n. //

DELIBERA

DI MODIFICARE ED INTEGRARE il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC (TARI-IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 e successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2015, n. 5 del 26/04/2016, n. 41 del 27/11/2018 e n. 5 del 25/02/2019, come di seguito indicato:

- **Art. 6.D – Riduzioni del tributo**

Viene aggiunto il comma 5 così formulato:

“A decorrere dal 01/01/2020 il tributo è ridotto a zero se l’utente è residente, unico occupante dell’immobile e portatore di handicap, con invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui alla legge 104/1992 a condizione che sia stabilmente ricoverato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero.”

- **Art. 9.D – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

Viene aggiunta al comma 1 la seguente proposizione:

“Anche la riduzione di cui all’articolo 6 (unico occupante residente portatore di handicap stabilmente ricoverato) costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni. Limitatamente all’anno 2020 le riduzioni e le agevolazioni per le utenze non domestiche potranno superare la soglia del 50% del tributo dovuto, a seguito della grave situazione economica venutasi a creare a causa della pandemia da COVID.”

- **Art. 10.D – Categorie di utenze**

Al comma 2 a) alla frase “Per le utenze domestiche i cui componenti siano stabilmente ricoverati in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero si applica in ogni caso la tariffa relativa ad un occupante.” viene aggiunta la seguente proposizione:

“Solo nel caso in cui l’utente sia residente, unico occupante e portatore di handicap, con invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui alla legge 104/1992 e a condizione che sia stabilmente ricoverato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero il tributo è ridotto a zero.”

- **Art.20.D – Riscossione coattiva**

Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019 la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. In caso di emissione delle ingiunzioni di pagamento previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639/1910, trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 794 a 803 della legge n. 160/2019. Le medesime disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni già emesse e in corso al 1° gennaio 2020.

Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).

- **Art. 13.A – Entrata in vigore**

Il comma 1 viene così riformulato: “1 – Il presente regolamento nella parte relativa alla TARI-IUC nell’attuale formulazione entra in vigore dal 1° gennaio 2020.”

DI PRENDERE ATTO che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell’allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC” per la parte inerente la TARI così come formulato nell’allegato 1, comprensivo di tutte le note e richiami normativi;

DI DARE ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;

DI DARE mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti:

PRESENTI	n. 8
VOTANTI	n. 8
FAVOREVOLI	n. 6
CONTRARI	n. 2 (Bizzocchi Alberto, Tondelli Debora)
ASTENUTI	n. //

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l’esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe Iori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 12 SET 2020 e vi resterà fino al 27 SET 2020 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 318

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Iori

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 12 SET 2020



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Iori

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marziliano Matteo



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC).
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI.**

Vetto, li 21/07/2020



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mara Fabbiani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC).
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI.**

Vetto, li 21/07/2020



II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mara Fabbiani



COMUNE DI VETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**Verbale n° 42 del 25 luglio 2020 del Revisore dei Conti
Parere sulla modifica dei regolamenti tributari del comune.**

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di luglio, il revisore economico finanziario presso il proprio ufficio sito in Casalecchio di Reno, via Curiel 17, ha esaminato i documenti pervenuti via mail, dal servizio finanziario del comune di Vetto, al fine di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto sulla modifica dei seguenti regolamenti tributari del comune :

- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI;
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU EX. L. 160/2019). APPROVAZIONE;
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020;
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020;
- CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020;

Il Revisore informa che ha potuto, esaminare in maniera puntuale le bozze dei regolamenti inviate via mail le quali sono state elaborate tenendo conto delle variazioni normative intervenute anche conseguenti al COVID e dato che le stesse sono coerenti con il dettato normativo .

visto

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 50 della Legge 449-2007 "Disposizione in materia di accertamento e definizione dei tributi locali"
- la Legge n. 296/2006

Esaminate

Le proposte di modifica;

Esprime

Parere favorevole, per quanto di propria competenza, sulle seguenti proposte di deliberazione di cui all'oggetto:

- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC) . APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI;
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU EX. L. 160/2019). APPROVAZIONE;
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020;
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020;
- CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020;

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 11:30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

Casalecchio di Reno li 25/07/2020

Il Revisore dei Conti
del Comune di VETTO

Dot. Antonio Minna

